

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE  
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

Classificazione di DCRU  
Processo: gestione normativa e disposizioni  
Macroattività: normativa e disposizioni generali  
Tipologia: informative ai Sindacati  
Fascicolo: Dossier informativa Sindacati

## ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

**OGGETTO:** Contenzioso in materia di prelievo, sulle competenze di retribuzione dei dipendenti iscritti al Fondo interno di previdenza di cui al Regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969, del contributo di solidarietà del 2% applicato, ai sensi dell'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla prestazione integrativa maturata alla data di soppressione del Fondo stesso (1° ottobre 1999).

Si fa seguito alla lettera pari oggetto dell'8 giugno 2011 prot. n. 8997 per portare a conoscenza di codeste OO.SS. che il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (G.U. n. 155 del 6/7/2011), contiene, all'art. 18, comma 19, la norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo la quale "... il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa".

Ciò stante, si comunica che, diversamente da quanto in precedenza rappresentato, l'Istituto continuerà ad applicare il contributo in questione nei confronti del personale dipendente iscritto al Fondo, nonché a coltivare sia i ricorsi in appello che quelli in Cassazione avverso le sentenze sfavorevoli di primo e secondo grado.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dr. Giuseppe Antola)